

SCHEMA DI CONVENZIONE

tra

Comune di Mantova (C.F.00189800204) qui rappresentato da _____ nato/a a _____ il _____, in possesso di firma digitale non revocata, Dirigente del Settore Cultura, Turismo e Promozione della città, domiciliata per la carica in Mantova, presso la sede comunale in Via Roma n. 39 (di seguito anche "Comune");

e

_____ (eventuale: in qualità di mandataria della ATS con _____, mandante/i) (di seguito Partner), con sede legale a _____ in _____ n. _____ C.F. _____ P.IVA _____ rappresentato/a da _____, nato/a a _____, il _____, in possesso di firma digitale non revocata, in qualità di Legale Rappresentante (di seguito anche "Partner");

Premesse

(.....)

(eventuale)

VISTO l'atto in data __/__/2026, Rep. n. ____ Racc. n. ____, a rogito del Notaio Dott./Dott.ssa _____, del distretto notarile di _____, assunto al Protocollo del Comune di Mantova con PGE n. ____/2026, con il quale è stata costituita l'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) tra _____ (mandataria) e _____ (mandante), con conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria;

Tutto ciò premesso

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 ACCETTAZIONE DEI TERMINI IN PREMESSA

Le premesse, gli atti e documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Il Soggetto Partner dichiara di avere piena e completa conoscenza dei predetti atti e documenti, di averli esaminati e letti e di confermare quanto esposto in premessa.

Art. 2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Oggetto della convenzione è l'esecuzione delle attività e dei servizi finalizzati alla realizzazione di iniziative di animazione culturale, supporto alla creatività giovanile, coordinamento e gestione dello spazio Creative Lab di Lunetta, come descritti nel Progetto Definitivo (P.D.), definito al termine del Tavolo di co-progettazione, allegato al presente atto, unitamente al relativo piano economico, quale parte integrante (All. A).

Le prestazioni dovranno essere eseguite alle condizioni e secondo le specifiche contenute nell'avviso e relazione tecnica allegata, nonché nel Progetto Definitivo (PD), allegato al presente atto, unitamente al relativo piano economico, quale parte integrante (All. A), documenti ai quali si rimanda per tutti gli aspetti non trattati dalla presente scrittura e definiti nei medesimi.

Gli spazi che accolgono la sede del Creative Lab sono individuati nei locali di cui all'immobile sito in Mantova Via Calabria, 20, come da planimetria allegata (All. B).

Art. 3 - PROGETTAZIONE CONDIVISA

La realizzazione del progetto si basa sulla metodica della co-progettazione, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 117/2017, cioè di una modalità di collaborazione pubblico-privato che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell'impegno dei Soggetti del Terzo Settore nella funzione sociale e che vede la messa a disposizione, da parte di questi ultimi, nella forma della compartecipazione e del cofinanziamento, di beni propri in termini di risorse umane, capacità tecniche, know-how ed esperienza.

La co-progettazione del servizio, inoltre, al contrario dell'appalto dello stesso, consente al committente e ai suoi Partner, rivalutazioni e ripensamenti al fine di ricalibrare e integrare le attività inizialmente concepite per renderle più aderenti agli obiettivi da raggiungere e al fine di procedere all'adeguamento del Progetto nel suo complesso e/o dei singoli servizi/interventi di cui si compone in risposta all'evolversi dei bisogni espressi dal territorio e a seconda del gradimento dell'utenza.

Per la natura dinamica dello strumento della co-progettazione, come appena illustrata, il tavolo di co-progettazione deve essere inteso come gruppo di lavoro che si riunisce ogniquale volta sia ritenuto opportuno dal Comune o dai Partner, in corso di esecuzione del Progetto.

Art. 4 - DURATA - RECESSO

La presente convenzione ha validità a decorrere dal 01/01/2027 al 31/12/2032, salvo per gli adempimenti relativi all'erogazione dell'ultima parte del contributo per i quali il termine è del 31/03/2033. E' rinnovabile, una sola volta, per anni 6 (sei), su richiesta del Partner a mezzo PEC, da inviare all'indirizzo cultura.turismo@pec.comune.mantova.it, almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza del 31/12/2032, unitamente a relativa proposta progettuale e piano economico finanziario per il periodo del rinnovo. È escluso il tacito rinnovo.

Ciascuna parte può recedere dal presente accordo prima della sua scadenza naturale, dandone comunicazione inviata a mezzo Posta Elettronica Certificata con almeno 6 (sei) mesi di anticipo.

Il Comune di Mantova si riserva di ridurre la propria partecipazione alle spese di gestione proporzionalmente alle attività realmente svolte successivamente alla citata comunicazione del recesso anticipato dal presente accordo.

Qualora il partner decida di avvalersi della possibilità di recedere anticipatamente dal presente accordo non vanterà nessun diritto rispetto alle migliorie realizzate presso lo stabile e potrà prelevare solo materiale o attrezzature di proprietà.

In caso di mancato rinnovo o cessazione, nessun rimborso sarà dovuto dal Comune per migliorie effettuate dal partner nei locali.

I beni acquistati per permettere lo svolgimento delle attività previste nel presente documento, se acquistati con risorse derivanti da contributo comunale, rimarranno di proprietà del Comune.

Art. 5 - IMPEGNI DEL COMUNE DI MANTOVA

Il Comune si impegna a:

1. Concedere al Partner per la durata dell'accordo l'uso degli spazi sede del Creative Lab di Lunetta (via Calabria, 20), come evidenziati nell'allegata planimetria (All. 2), quale sede operativa delle attività programmate.
2. Provvedere, con riferimento all'immobile suddetto, alla relativa manutenzione straordinaria e farsi carico delle pulizie e delle utenze, compreso il servizio di connessione alla rete internet fibra FTTH.
3. Mettere a disposizione uno o più funzionari e un istruttore amministrativo del Settore Cultura Turismo e Promozione della Città, per i supporti collaborativi che il Comune assicurerà secondo necessità, al fine di:
 - a) verificare che il progetto venga realizzato nel rispetto delle modalità, degli obiettivi e dei contenuti concordati e approvati dal Tavolo di co-progettazione;
 - b) valutare eventuali modifiche/integrazioni riservandosi di chiedere al Soggetto Partner la riattivazione del Tavolo di co-progettazione per procedere all'integrazione o alla diversificazione delle tipologie di intervento e di servizio in coerenza con le caratteristiche e gli elementi essenziali del progetto;
 - c) attivare un costante confronto con il Soggetto Partner informandolo di ogni evento, di cui sia a conoscenza, che possa causare ostacolo o ritardo alla realizzazione del progetto;
 - d) collaborare per la diffusione delle iniziative attraverso i media e gli strumenti a disposizione dell'Amministrazione (sito istituzionale e newsletter periodica);
4. Sostenere il progetto erogando al Partner un contributo complessivo massimo di € 30.000,00 (euro trentamila/00) in ragione di massimo € 5.000,00 all'anno - da suddividere nel periodo di durata del presente accordo secondo le modalità più oltre esposte (Art. 6) - a parziale copertura delle spese relative a attività e iniziative culturali e di promozione giovanile individuate nell'ambito del programma annuale di gestione del CreativeLab.
5. Prevedere, quale supporto alla copertura delle spese di gestione ed utenze dello spazio, una spesa di massimo € 30.000,00 all'anno da corrispondere direttamente al soggetto proprietario dell'immobile o ai titolari dei servizi.

Art. 6 – CONTRIBUTO – MODALITA' DI EROGAZIONE

Il Comune eroga al Partner individuato un contributo ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/1990 a sostegno delle attività e iniziative culturali e di promozione giovanile di cui all'articolo precedente, pari a complessivi € 30.000,00 per tutta la durata della co-progettazione (6 anni), da liquidare, secondo i seguenti importi e modalità:

➤ la prima parte di € 5.000,00 entro marzo 2027, a fronte della presentazione del programma dettagliato e del bilancio preventivo delle iniziative programmate per l'anno 2027, sostenute dal contributo e individuate nell'ambito delle attività approvate in sede di coprogettazione, accompagnato dai documenti richiesti dalla normativa di riferimento ai fini dell'erogazione;

➤ le successive quattro parti di € 5.000,00 ciascuna – relative agli anni 2028, 2029, 2030, 2031 – entro il mese di marzo di ciascun anno, a seguito della predisposizione dei seguenti documenti:

- consuntivo delle iniziative sostenute dal contributo realizzate nell'anno precedente (rispettivamente nel 2027, 2028, 2029 e 2030), corredato da copia delle pezze giustificative delle relative spese e dalla relazione sulle attività complessivamente realizzate nello spazio durante il periodo di riferimento, comprensiva dei dati quantitativi di partecipazione dei giovani di età compresa tra i 15 e 35 anni;
- programma dettagliato e bilancio preventivo delle iniziative sostenute dal contributo programmate nell'anno in corso (rispettivamente 2028, 2029, 2030 e 2031) e individuate nell'ambito delle attività approvate in sede di coprogettazione, accompagnato dai documenti richiesti dalla normativa di riferimento ai fini dell'erogazione;

➤ La sesta e ultima parte dovrà essere liquidata per il primo 80% (€ 4.000,00) entro marzo 2032 a seguito della predisposizione dei seguenti documenti:

- consuntivo delle iniziative sostenute dal contributo realizzate nell'anno precedente (2031), corredato da copia delle pezze giustificative delle relative spese e dalla relazione sulle attività complessivamente realizzate nello spazio durante il periodo di riferimento, comprensiva dei dati quantitativi di partecipazione dei giovani di età compresa tra i 15 e 35 anni;
- programma dettagliato e bilancio preventivo delle iniziative sostenute dal contributo programmate nell'anno in corso (2032) e individuate nell'ambito delle attività approvate in sede di coprogettazione, accompagnato dai documenti richiesti dalla normativa di riferimento ai fini dell'erogazione;

il restante 20% (€ 1.000,00) verrà erogato al termine del sesto anno di gestione (2032), entro marzo 2033, a seguito della predisposizione del consuntivo delle iniziative sostenute dal contributo realizzate nell'anno precedente (2032), corredato da copia delle pezze giustificative delle relative spese e dalla relazione sulle attività complessivamente realizzate nello spazio durante il periodo di riferimento, comprensiva dei dati quantitativi di partecipazione dei giovani di età compresa tra i 15 e 35 anni, nonché dal prospetto di riepilogo relativo all'intera durata del progetto (2027 – 2032).

Art. 7 - IMPEGNI ED ONERI DEL PARTNER

Il Partner si impegna a:

1. assumere la gestione dei locali ai sensi delle vigenti leggi, provvedendo alla manutenzione ordinaria degli stessi; previo accordo con il Comune, ha facoltà di predisporre gli spazi in relazione alle necessità di sviluppo delle attività mediante dotazioni e arredi adeguati, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza dell'immobile e di tutela della salute e della sicurezza degli operatori e dei fruitori degli spazi;
2. mettere a disposizione il personale necessario al funzionamento dello Spazio del Creative Lab, assicurando lo svolgimento delle attività previste dal progetto; in casi specifici (quali workshop/ laboratori creativi, corsi professionalizzanti, nonché per l'utilizzo degli spazi sopra descritti), potrà chiedere all'utente una quota di partecipazione strettamente commisurata alla copertura delle spese di organizzazione e fruizione
3. rendere disponibili gli spazi per iniziative di formazione, laboratori e attività culturali, anche proposte da soggetti esterni;
4. garantire il presidio dello spazio per un totale di 950 ore annue, da distribuire nell'arco dell'anno solare secondo modalità organizzative coerenti con il progetto e concordate con il Comune;
5. realizzare le attività in coerenza con quanto previsto dal progetto, garantendone la corretta esecuzione nel rispetto degli obiettivi, delle modalità operative e degli impegni assunti con la presente convenzione;
6. operare in uno spirito di cooperazione e collaborazione, promuovendo e rafforzando le reti territoriali e attivando collaborazioni concrete con i soggetti culturali interessati a elaborare e realizzare proposte di attività e iniziative legate alla creatività giovanile e all'innovazione culturale, in coerenza con quanto previsto dal progetto;
7. attivare un costante confronto con il Comune, fornendo tutte le informazioni utili alla corretta attuazione del progetto e collaborando alle attività di coordinamento e verifica;
8. informare tempestivamente il Comune di ogni circostanza o evento di cui venga a conoscenza che possa ostacolare, compromettere o ritardare la realizzazione del progetto;
9. nel caso ravvisi necessità o opportunità di eventuali modifiche/integrazioni relative al progetto impegnarsi a sottoporle formalmente al Comune; le eventuali richieste devono essere motivate ed accompagnate da un prospetto in cui si raffronti la situazione iniziale con la nuova proposta. Il Comune si riserva di valutare le modifiche richieste entro congruo termine, dandone parere positivo o negativo, ovvero richiedendo l'attivazione del Tavolo tecnico di co-progettazione;
10. provvedere al monitoraggio quali-quantitativo del progetto, i cui esiti sono comunicati al Comune;

11. collaborare con il Comune nell'eventuale revisione degli aspetti esecutivi del progetto elaborato nella fase iniziale di co-progettazione, di cui all'Allegato A. Le eventuali modifiche sono esaminate nell'ambito del confronto tra le parti e formalizzate secondo le modalità previste dalla presente convenzione. Le modifiche che incidono sugli aspetti economico-finanziari, sugli obiettivi progettuali o sugli obblighi delle parti sono concordate tra le parti e, ove necessario, formalizzate mediante apposito atto integrativo, fatti salvi i poteri e le prerogative del Comune previsti dalla normativa vigente;
12. rispondere dei danni direttamente imputabili alle proprie attività, nonché a fatti od omissioni propri o dei soggetti dei quali si avvale, nei limiti previsti dalla normativa vigente, fatti salvi gli eventuali profili di responsabilità imputabili al Comune. A copertura dei rischi connessi allo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, il Partner è tenuto a mantenere in essere, per tutta la durata della stessa, un'adeguata copertura assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e, ove applicabile, verso i prestatori di lavoro (RCO), con massimali e condizioni coerenti con i rischi delle attività svolte. Gli estremi della polizza assicurativa e la relativa documentazione sono acquisiti agli atti del Comune. La polizza dovrà prevedere, ove contrattualmente disponibile e compatibile con la disciplina assicurativa applicabile, la rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Mantova, nei limiti dei rischi assicurati e delle responsabilità coperte. Il Partner si impegna a comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione, sospensione o cessazione della copertura assicurativa;
13. rendicontare le spese sostenute per la realizzazione del progetto con la periodicità, le modalità e la documentazione stabilite dal Comune, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili, delle condizioni di concessione del contributo come disciplinate nel presente atto. Il Partner è tenuto a conservare la documentazione giustificativa delle spese sostenute e a renderla disponibile al Comune in occasione delle verifiche amministrative e contabili previste;
14. Ai fini del ricevimento del contributo erogato dal Comune di Mantova il Partner si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s. m. e i. e dichiara di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto;
15. osservare e far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo coinvolti nelle attività, per quanto compatibili con il ruolo e con l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mantova. La violazione degli obblighi applicabili potrà comportare la risoluzione della presente convenzione nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dalla convenzione stessa;

16. individuare un responsabile amministrativo che risponda dei rapporti convenzionali al Comune di Mantova;
17. garantire che gli operatori coinvolti nella realizzazione delle attività assegnate siano in numero adeguato e siano in possesso dei requisiti professionali e tecnici adeguati ai fini del regolare e corretto svolgimento delle iniziative;
18. garantire, nei confronti del proprio personale dipendente, il rispetto della vigente normativa in materia retributiva, previdenziale, assicurativa, fiscale e di sicurezza sul luogo di lavoro;
19. nell'esecuzione della presente convenzione, impegnarsi ad applicare al proprio personale le norme contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e negli accordi integrativi in vigore, o altre forme di rapporto contrattuale a norma di legge, compresi gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalle vigenti normative;
20. in materia di sicurezza dei lavoratori: con riferimento alle responsabilità derivanti dal D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e dalla vigente normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, assumersi ogni responsabilità riguardo all'adozione delle misure di prevenzione e protezione (inclusa la formazione) rivolte al personale, con conseguente esonero di responsabilità per il Comune per quanto attiene l'espletamento delle attività in oggetto.

Art. 8 – CONDIZIONI PER L'USO DEI LOCALI

Per un uso corretto dei locali messi a disposizione dal Comune, è necessario prevedere alcune imprescindibili condizioni:

- a. I locali dovranno essere utilizzati direttamente dal Partner con divieto di sub concedere anche parzialmente l'uso degli stessi;
- b. nel caso in cui il Partner abbia la necessità di operare all'interno dei locali piccoli interventi strutturali, volti al miglioramento della fruibilità degli stessi, questi dovranno essere concordati con il Comune, che si riserva, a suo insindacabile parere, la facoltà di autorizzarli. Gli interventi dovranno comunque sempre rispettare i vincoli d'uso propri degli spazi e permettere il ritorno dei medesimi allo stato in cui si trovano al momento della consegna, salvo diverso accordo;
- c. è consentito organizzare eventi promozionali, attività didattiche e altre iniziative legate alle azioni del progetto, per i quali potrà essere richiesto ai partecipanti o ai fruitori un contributo in denaro per la copertura delle spese di organizzazione e fruizione;
- d. l'accesso ai locali e agli spazi è gratuito; il gestore potrà chiedere ai fruitori degli spazi una quota di partecipazione alle spese di gestione sostenute per i servizi ottenuti e per l'impiego degli spazi e dei beni utilizzati, rimborso che verrà proporzionato al tipo di servizio fornito dalla struttura e dai suoi operatori;
- e. non è possibile esercitare all'interno degli spazi comunali attività di tipo puramente commerciale;
- f. il Partner è responsabile:
 - dei danni subiti dal proprio personale dipendente e volontario o da terzi, derivanti dalle attività svolte nell'immobile oggetto del presente accordo;
 - dei danni subiti dall'immobile da chiunque provocati;
 - di eventuali danni a persone o cose derivanti dall'immobile quando conseguenza di mancati interventi di manutenzione ordinaria;

- a tali fini il Partner stipula idonea assicurazione di cui consegna copia al Comune come indicato nell'art. 7;
- g. al termine della convenzione l'immobile dovrà essere restituito nella sua integrità, salvo il normale deperimento d'uso.

ART. 10 INADEMPIENZE E RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

Sono cause di cessazione del presente accordo:

- la chiusura del Creative Lab e/o la cessazione delle attività previste dal progetto per cause non imputabili alle parti;
- Il venir meno delle condizioni d'utilizzo dello spazio dal punto di vista della sicurezza;
- la mancata esecuzione degli obblighi assunti dalle parti con il presente accordo.

Il Comune, qualora rilevi gravi violazioni o irregolarità dell'osservanza di quanto previsto dalla presente convenzione, può contestare al soggetto attuatore l'inadempienza, assegnando un tempo congruo per porre i necessari correttivi.

È facoltà del Comune risolvere la presente convenzione ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 1456 C.C., nei seguenti casi:

- interruzione senza giusta causa delle attività e dei servizi previsti dal progetto;
- gravi irregolarità nella gestione delle risorse a disposizione del partner;
- inosservanza reiterata di disposizioni di legge.

Al Soggetto Partner spetterà il rimborso dei costi di progetto effettivamente sostenuti, rendicontati e documentati fino al momento dello scioglimento della convenzione, al netto degli eventuali danni e/o maggiori oneri che l'Ente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

ART. 11 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, CONSENSO AL TRATTAMENTO E DESIGNAZIONE DEL PARTNER COME RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016, il Comune di Mantova quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta all'Avviso di indizione della 14 procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione della procedura medesima informa il Partner, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e della esecuzione della presente Convenzione e delle attività ad essa correlate e conseguenti. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione della Convenzione e, pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'impossibilità di dar corso alle suddette attività. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della esecuzione dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'Ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i..

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati.

Il periodo di trattamento è correlato alla durata della procedura in oggetto.

La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con la stipula della Convenzione, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.

I diritti che il Partner interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018. In particolare, ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di MANTOVA, Via Roma 39 - 46100 MANTOVA.

Il punto di contatto del Responsabile della Protezione dei dati è il seguente: Avv. Paratico Guido, Tel:03761577119, e-mail: avv.guido.paratico@gmail.com, PEC: guido.paratico@mantova.pecavvocati.it.

Separatamente, ai fini dell'esecuzione della presente Convenzione, il Partner sarà nominato Responsabile del trattamento dati, ai sensi dell'art. 28 del Reg. EU n. 679/2016.

La nomina a Responsabile nonché relativi compiti, funzioni, ruoli e responsabilità in ordine al trattamento dei dati sono descritti nel documento denominato "Disciplinare di nomina del responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento (EU) 2016/679", che viene sottoscritto dalle parti (All. C).

In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione della Convenzione il partner ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

ART. 12 - CONTROVERSIE E RINVIO

Il Foro competente a risolvere qualsiasi controversia che possa sorgere tra il Comune di Mantova e il Partner durante l'esecuzione o allo scadere della presente Convenzione, direttamente o indirettamente connessa ad essa, è quello di Mantova.

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si fa riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti ed applicabili in materia.

ART. 13 - SPESE CONTRATTUALI E ONERI FISCALI

Le spese di registrazione e gli oneri fiscali sono definiti prima della stipula della convenzione, nella forma della scrittura privata non autenticata, redatta in un unico originale.

ART. 14 - NORMATIVA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dalla presente pattuizione, le parti fanno espresso riferimento alle norme di legge e di regolamento vigenti.

ART. 15 - ALLEGATI

Sono allegati alla presente Convenzione, quali parti integranti e sostanziali, i seguenti atti e documenti:

- Allegato A – Progetto Definitivo elaborato all'esito dell'attività di co-progettazione
- Allegato B – Planimetria Spazio Creative Lab Lunetta
- Allegato C – Disciplinare privacy

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Mantova,